



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Venezia C.S.I.
Servizio Edilizia 2 Venezia C.S.I.
San Marco, 4136
30124 - Venezia

COD.PROGR.
TRIENNALE

15185

pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Descrizione
Intervento

**C.I. 15185 _ MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI DELLE
SCUOLE DEL CENTRO STORICO.
(CUP F73C25000060001)**

Fase Progetto

Progetto Esecutivo

Documento

Schema di Contratto



Elaborato da

PROGETTISTI

arch. Costanza Rigano

arch. Camilla Donadon

CSP

arch. Susanna Bertoli

RUP

arch. Stefania Liguori

	Data file: 10/10/2025	SCHEMA CONTRATTO
--	--------------------------	-----------------------------

Repertorio Spec. n. del/2023

imposta di bollo assolta in modo virtuale

Rif. determinazione dirigenziale n. del

COMUNE DI VENEZIA

5

AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI

CONTRATTO DI APPALTO

**C.I. 15185 _ MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI DELLE SCUOLE
DEL CENTRO STORICO - CUP: F73C25000060001/CIG:**

.....

10

TRA:

a) **sig./sig.ra/ing./arch./dott./dott.ssa**, nat... a
(.....) il, codice fiscale n., domiciliato/a, per la
carica, presso la sede della società che ivi rappresenta in qualità di
..... e Legale Rappresentante dell'impresa, C.F. e P.IVA n.
..... come risulta dal certificato n. dell'Ufficio Registro
delle Imprese della C.C.I.A.A. di estratto in data, che
agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel
presente atto denominato semplicemente «appaltatore».

15

Domicilio fiscale dell'Impresa - Via - (....).
Codice fiscale e partita I.V.A. n.:

20

b) **arch./ing./Dott.** _____ che dichiara di
intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse del Comune di Venezia, che rappresenta nella sua qualità
di Dirigente del Settore _____ dell'Area Lavori Pubblici,

25

Mobilità e Trasporti, domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – Venezia.

30 Codice fiscale n.: 00339370272.

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 117 in data 19/06/2025, divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
35 del d.lgs. n. 267/2000, depositata agli atti del Comune di Venezia, è stato approvato il progetto *di fattibilità tecnico economica*, e con *Determinazione Dirigenziale n. ____ del ____/____/____* è stato approvato il progetto esecutivo, **per un importo dei lavori da appaltare di €= di cui €= per opere a misura oggetto**
40 **dell'offerta mediante il criterio di aggiudicazione** del prezzo più basso (determinato mediante: ribasso percentuale sull'elenco prezzi posti a base di gara), **€= quali oneri per la sicurezza, €= quali costi per la manodopera, questi ultimi già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto**
45 **dell'offerta;**

- che a seguito di invito a procedura negoziata con selezione di almeno n. cinque operatori economici ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. c) d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. , con Determinazione Dirigenziale n. del i lavori sono stati aggiudicati all'operatore economico succitato
50 per un importo pari a €.....= (diconsi euro/..) (oneri e

fiscali esclusi), di cui €.....= (diconsi euro/..) (o.f.e.) per lavori, €.....= (diconsi euro/..) (o.f.e.) non soggette a ribasso, a €.....= (diconsi euro/..) (o.f.e.) quali costi per la manodopera non soggetti a ribasso e a €.....= (diconsi euro/..) (o.f.e.) quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso, come di seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari al%, sul prezzo a base di negoziazione;

- che, ai sensi della misura C_14 della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, è stata effettuata da parte del RUP la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e i contenuti del capitolato d'appalto, come da attestazione PG___ del___.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono qui integralmente richiamate.
2. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Condizioni generali di contratto e Capitolato speciale d'appalto.

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena,

assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con
80 rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Per la parte di lavoro a corpo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta resta fisso e invariabile. Per tutto quanto non diversamente previsto:

85 a) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a corpo", la combinazione più favorevole alla Stazione appaltante tra i prezzi unitari offerti dall'appaltatore risultanti dalla Lista per l'offerta, eventualmente rettificati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e i prezzi unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal
90 ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario;

b) per i lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella lista per l'offerta, i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a misura".

95 3. Il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico estimativo, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice dei Contratti, sono parte integrante del contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale le quantità esposte nel computo metrico estimativo, per le quali vale quanto previsto all'articolo 2, comma 2, né lo costituiscono i prezzi
100 unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i quali vale

quanto previsto al precedente comma 2.

4. Il Capitolato speciale d'appalto allegato al progetto posto a base di gara costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato speciale d'appalto trovano applicazione l'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023 e il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 per le parti ancora vigenti.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta ad €= (diconsi Euro/.....) di cui:

a) €= (diconsi Euro/.....) per lavori veri e propri a misura;

b) €= (diconsi Euro/.....) quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

c) €= (diconsi Euro/.....) quali costi della manodopera;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'Allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023, per cui i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, desunti:

- dal Prezzario della Regione del Veneto approvato con delibera di

Giunta regionale n. 571 del 29 maggio 2025 (pubblicata nel BUR n. 68

del 30 maggio 2025), secondo i criteri ivi stabiliti,
costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari
contrattuali.

130 4. L'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee,
desunto dal computo metrico estimativo di cui al Capitolato Speciale
d'Appalto, ammonta ad €(diconsi euro.....) per la categoria,
ad €(diconsi euro.....) per la categoria e ad €(diconsi
euro.....) per la categoria

135 **Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione
del cantiere.**

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel Venezia, Comune di Venezia,
presso il luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori, presso
gli uffici del Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed Isole

140 2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i
pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati per stati di
avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo
quanto previsto ai successivi artt. 12 e 13.

145 3. Ai sensi dell'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, e dell'art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136, come risulta dalla documentazione
agli atti, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme
ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, e ad operare sui
conti correnti indicati nel summenzionato documento i signori
....., come meglio identificati nella documentazione agli
atti.

150 4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità

o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

155 **Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.**

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula, in conformità a quanto statuito all'art. 3 comma 1 dell'Allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023.

OPPURE

160 1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna d'urgenza che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 **[oppure]** comma 9 del Codice dei contratti.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni
165 365 (trecentosessantacinqua) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale definitivo di consegna dei lavori **[oppure]** dalla data del verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, ove quest'ultimo non abbia natura parziale.

ART. 5 bis – Pari opportunità e inclusione lavorativa

170 **1.** *[Nell'ipotesi in cui l'appaltatore occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 : In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 57 e dall'ivi richiamato allegato II.3 l'appaltatore si impegna a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo*
175 *stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di*

mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, nonché la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge. I predetti documenti dovranno essere altresì trasmessi alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità].

~~2. L'Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dalla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)", è tenuto a rispettare le prescrizioni indicate dalle schede operative n. _____ incluse nel Capitolato tecnico, consegnando al Direttore dei Lavori la documentazione idonea ad attestare il rispetto delle suddette condizioni al fine di consentire a quest'ultimo, in occasione della redazione di ciascuno stato di avanzamento dei lavori, la verifica e rendicontazione dell'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio del DNSH.~~

Articolo 6. Penale per i ritardi e premio di accelerazione.

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale pari a **1 per mille dell'importo contrattuale)** dell'importo contrattuale, corrispondente ad €=.

2. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti, e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione

anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori
seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali
intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai
lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può
210 superare il 20% dell'importo dell'appalto, pena la facoltà, per la stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

4. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei
ritardi.

215 5. Qualora l'appaltatore, non ottemperando all'obbligo previsto dall'art.
57, venendo meno all'impegno assunto in sede di offerta, assuma del
personale necessario per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione
di attività ad esso connesse o strumentali senza rispettare una quota
pari ad almeno il 30%**[o la maggior quota stabilita nel bando di**
220 **gara]** sia all'occupazione giovanile che a quella femminile, sarà
applicata una penale pari allo 0,6 per mille del corrispettivo
professionale, per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dal
pagamento del saldo. Tale sanzione verrà applicata in caso di
accertamento della violazione all'esito del controllo operato in sede di
225 verifica di conformità sulle assunzioni effettuate.

5. *[Nell'ipotesi in cui l'appaltatore occupi un numero pari o superiore a
15 dipendenti e non superiore a 50 : Una penale di eguale importo sarà
applicata nel caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 5 bis
comma 2 del presente contratto. Nel caso in cui l'inadempimento
230 riguardi la mancata consegna della relazione di genere sulla situazione
del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni,
l'appaltatore sarà altresì interdetto a partecipare, per un periodo di 12*

mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento.

- 235 **6. (se procedura negoziata)** Ai sensi dell'art. 126 comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, è riconosciuto un premio di accelerazione pari allo _____ **(INSERIRE PERCENTUALE SU MILLESIMI)** dell'importo contrattuale, per ogni giorno di anticipo
- 240 rispetto al predetto termine **(EVENTUALE) fino a un massimo di n.____ giorni.** L'ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti", sulla scorta dei seguenti criteri _____ **(NB: la norma suggerisce di quantificare il premio in base ai giorni di**
- 245 **anticipo maturati ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive, in ragione dell'interesse all'esecuzione anticipata dei lavori),** ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei
- 250 lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.
- Il premio è riconosciuto anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. L'importo complessivo del premio*
- 255 *di accelerazione non può superare complessivamente il 0,5‰(da valutare in base al quadro economico) dell'importo dell'appalto, [se presente un CSA]* come previsto dall'art. 19 ter del Capitolato Speciale

d'Appalto.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

- 260 1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori
nei casi e con le modalità di cui all'art. 121 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e
disposta con le modalità di cui all'art. 8 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n.
36/2023, tra cui avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di
altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione
265 a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla
redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 120 del
Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far
cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.
- 270 3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei
lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può
diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie
disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario
alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere
275 riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere
l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata
complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi
complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto
280 senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento,
l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro

caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

285 5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

290 1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale approvato con d.m. n.145/2000.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e, perciò, a carico dell'appaltatore le spese per:

- 295 a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono
- 300 occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- 305 g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e conservazione delle opere fino all'emissione del

certificato di regolare esecuzione;

i) ulteriori eventuali elementi;

310 3. L'appaltatore è, altresì, responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n.145/2000.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in
315 rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

320 5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia
325 o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
330 prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di

ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato nonché quanto previsto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e dagli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

7. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 27.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti nelle modalità e nei termini dettagliati dal Capitolato Speciale d'Appalto.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata, per ogni categoria di lavorazione, secondo la misurazione in cantiere del lavoro eseguito.

Il corrispettivo è determinato applicando l'importo contrattuale della relativa lavorazione per la singola misurazione effettuata del lavoro stesso.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono effettuate nelle modalità di cui all'art.12, comma 1, lett. b) dell'Allegato II.14 al D. lgs. 36/2023.

Articolo 10. Revisione dei prezzi

1. Si richiamano, in materia di revisione dei prezzi, l'art. 60 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. e l'art. 33 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera,

fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 60 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento, ferma restando la previsione di cui all'art. 3. co. 3, del presente contratto.

2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. n. 36/2023.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'art. 125 del Codice, è riconosciuta un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Tale anticipazione verrà corrisposta, previa richiesta e costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al medesimo art. 125 del medesimo Decreto.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 11 comma 6, del Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti.

3. Gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi sono indicati nella dichiarazione dell'appaltatore in data _____, avente PG _____.

4. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti

dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve

385 le eventuali ritenute provvisorie in seguito all'applicazione delle eventuali penali di cui all'articolo 6, che saranno contabilizzate in via definitiva e salvo conguaglio in sede di conto finale. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale
390 recupero della medesima.

5. In deroga al comma 2:

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale
395 medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di
400 pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

6. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione
405 provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

7. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di

una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 117 comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di cui all'articolo 14, comma 1.

Articolo 12 bis. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i

subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. L'Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive e/o modifiche.

5. Ai sensi dell'art. 3, co. 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'art. 11 della legge n. 3 del 2003 nonché dell'art. 25 comma 2-bis del d.l. 66/2014 s.m.i, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), ove presente, indicati nell'oggetto del presente contratto.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, all'articolo 125 del Codice ed agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000.

2. Decorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Articolo 14. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione e dev'essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili,

purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

485 4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

490 **Articolo 15. Risoluzione del contratto.**

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante pec o ovvero lettera raccomandata A/R con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- 495 a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- 500 d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- 505 f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche

parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo

510 scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase
esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo n. 81/08;

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della
515 fornitura, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o
cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica
amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53,
comma 16 *ter* del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui
520 imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. La definizione delle controversie avverrà secondo la procedura
prevista dall'art. 210 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i, ove ne ricorrano i
presupposti. Negli altri casi può farsi ricorso a transazione prevista
525 dall'art. 212 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario o della transazione da parte
dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione ai sensi del
comma 1 e l' appaltatore confermi le riserve, la definizione delle
530 controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di
Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

- 535 1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente verso i propri dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e dovrà dimostrare di aver effettuato i relativi versamenti contributivi.
- 540 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti.
- 545 3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia definitiva.
- 550 4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
- 555 5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo

importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n.

560 81 del 2008, dell'articolo 11 del Codice e dell'articolo 31 della legge n.
98 del 2013, per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante
acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

565 a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di
coordinamento, quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del d.lgs.
n. 81 del 2008 ovvero eventuali proposte integrative del piano di
sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi
del d.lgs. n. 81 del 2008;

570 b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere
e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza e coordinamento di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81 del
2008.

575 2. Il piano di sicurezza e coordinamento [eventualmente integrato come
al punto a) e/o b)] e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente
punto 1 formano parte integrante del presente contratto d'appalto,
vengono accettati dalle parti ai sensi dell'art. 96 comma 2 del d.lgs. n.
81/2008, ciò costituendo in particolare, l'adempimento previsto dall'art.
580 26 comma 3 del medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

585 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

590 5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».

6. L'appaltatore risulta essere in possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti. **[OVVERO in caso di soggetto esente in quanto in possesso di SOA in classifica**
595 **III o superiore:** *L'appaltatore risulta essere in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in una delle categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III, in conformità a quanto disposto dall'art. 27, co. 15, d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.]*

600 **Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e Protocollo di Legalità**

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., in base alle risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia
605 (B.D.N.A.) che ha emesso in data _____, con nota _____.

[OVVERO, nell'ipotesi di contratto il cui valore complessivo è inferiore a euro 150.000,00:

1. Non viene acquisita la documentazione antimafia di cui all'art. 84

610 *d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, trattandosi di contratto il cui valore complessivo non è superiore a € 150.000,00.*

OVVERO, nell'ipotesi in cui l'appaltatore sia iscritto alla c.d. white list:

615 *1. Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in quanto risulta iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la Prefettura di _____ dalla data del _____].*

620 *2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159.*

625 *3. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10 % dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.*

630 *4. L'appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 159/2011. Il rapporto di cantiere dovrà contenere tutti gli elementi elencati nell'allegato C al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data*
635 *17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto allegato ai documenti di gara.*

5. L'appaltatore, ad inizio lavori, è obbligato altresì a comunicare alla stazione appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in

640 maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di
subappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di
cui all'allegato 1, lettera A) al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data
17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto,
l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, allegato ai documenti di gara.

645 **6.** L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale
variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi
motivo.

650 **7.** L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla
Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si
siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore,
degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento
ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo
inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso,
ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di
655 pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla
stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o
sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del
codice penale.

660 **8.** La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola
risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei
confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei
dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317
c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320
665 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

9. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni
supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del d.l. 06 settembre
1982 n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive

integrazioni per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs. n.
670 159/2011.

Articolo 20. Subappalto.

1. I lavori che l'appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler
eventualmente subappaltare, previa autorizzazione della stazione
appaltante e nel rispetto dell'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., sono
675 quelli relativi alle seguenti categorie: _____.

2 bis. Con riferimento alle attività maggiormente esposte a rischio di
infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, co. 53, della l. n. 190/2012, non è
consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso
dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d.
680 subappalto a cascata) ai sensi dell'art. 119, co. 17, del d.lgs. n. 36/2023.

2 ter. Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023, in ragione
delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto
della natura o della complessità delle lavorazioni da effettuare, non è
consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso
685 dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d.
subappalto a cascata).

3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di
cui all'articolo 119, comma 2.

4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 119,
690 commi 1 e 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale
d'appalto.

5. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate

dall'art. 119, co. 11, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i.

695 6. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della
effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, con le
700 modalità previste dall'art. 35 commi dal 28 al 34 del d.l. 4 luglio 2006, n.
223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, e s.m.i.

7. Le imprese subappaltatrici sono obbligate ad essere in possesso della
patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata
dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15
705 (quindici) punti ovvero dell'attestazione di qualificazione SOA in una delle
categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari
o superiore alla III.

Articolo 21. Garanzia definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti
710 negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita
garanzia fideiussoria definitiva mediante polizza n. in data
..... rilasciata dalla società, agenzia/filiale di
....., per l'importo di €= (diconsi Euro/....), pari
al 5% (diconsi cinque per cento) dell'importo del presente contratto.

715 2. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che la stazione appaltante
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del
presente contratto.

3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 117 comma

8 del Codice dei Contratti e all'art. 27 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n.

720 36/2023, all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema dell'allegato 1.2 al d.m. 19 gennaio 2018, n. 31.

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del Codice dei Contratti,
725 l'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

730 2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero in data e avente decorrenza dalle ore del e scadenza, a seguito dell'ultimo rinnovo, rilasciata dalla società.....
735 agenzia di per un massimale di €= (diconsi Euro/...).

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero in data e avente
740 decorrenza dalle ore del e scadenza, a seguito dell'ultimo rinnovo, rilasciata dalla società..... agenzia di per un massimale di €= (diconsi Euro/...).

4. L'Appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la

durata del presente contratto le polizze di cui sopra e a mantenerle
745 efficaci e valide.

Articolo 23. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e
750 l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013, da ultimo modificato dal d.P.R. n. 81/2023 e quelli previsti dal Codice di comportamento interno, da ultimo modificato con la deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13 aprile 2023.

755 2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n.62/2013, copia del codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova
760 dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al Codice di comportamento interno approvato con la deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, può costituire causa di risoluzione del contratto.

765 4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà

alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

770 **Articolo 24. Trattamento dei dati personali.**

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla
775 conclusione del presente contratto.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati perso-
780 nali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso ac-
785 cidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli
790 obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso,
795 ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma

depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile;
- il capitolato speciale d'appalto;

800 - la determinazione dirigenziale n. del

- [**Nell'ipotesi di Raggruppamento temporaneo di imprese:** *l'atto di raggruppamento temporaneo di imprese con mandato di rappresentanza sottoscritto in data _____ n. _____ di Repertorio e n. _____ di Raccolta, redatto dal Notaio _____ iscritto al Collegio*

805 *Notarile del Distretto di _____, registrato a _____ in data _____ al n. _____;].*

- la dichiarazione di tracciabilità di cui all'art. 6 comma 3;
- l'offerta tecnica;
- le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta;

810 - l'elenco prezzi unitari;

- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente contratto;

- il vigente prezzario del Comune di Venezia;

- gli elaborati grafici progettuali;

815 - il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza;

- il cronoprogramma;

- le polizze di garanzia.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

820 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico

dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello
825 della data del certificato di regolare esecuzione.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla registrazione
del presente contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R.
26.04.1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della
830 stazione appaltante.

Il presente contratto, che consta di n. pagine, questa compresa,
viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e
s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

835 Venezia,

Il legale rappresentante della società

.....

(firmato digitalmente)

Il Dirigente

840 arch./ing./dott. _____

(firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sig./la sig.ra
....., quale legale rappresentante della società, dichiara di
approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 6, 12bis, 15,
845 16, 17, 18, 19, 20 e 23 del presente contratto.

Il legale rappresentante della società

.....

(firmato digitalmente)

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.

850 *lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D.lgs n. 82/2005.*